


CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 28 / 2021

Castelfranco Veneto, 17 dicembre 2021

Spett.li

CLIENTI

I nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni UE

Con quasi due anni di ritardo si è concluso l'iter normativo che porta al recepimento nell'ordinamento interno dei cosiddetti "2020 quick fixes". È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 5 novembre 2021 n. 192, che entra **in vigore il 01 dicembre 2021**.

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del DL 331/93 inerenti le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.

Di primaria rilevanza è l'introduzione (art. 41 comma 2-ter) di due ferme condizioni affinché a una cessione di beni si possa riconoscere l'applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA, ossia che:

- il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il **numero identificativo** IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall'Italia;
- il cedente nazionale abbia **compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT** (art. 50, comma 6) o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione.

Da quando sopra quindi **sono state aggiunte due nuove condizioni sostanziali per l'applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni intraUE trasportati / spediti (dall'Italia) in un altro Stato UE**.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Condizioni per la non imponibilità delle cessioni di beni intraUE	
OLD	onerosità dell'operazione soggettività passiva del cedente soggettività passiva dell'acquirente trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE
NEW	onerosità dell'operazione soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES soggettività passiva dell'acquirente e iscrizione al VIES trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE comunicazione numero identificazione IVA da parte dell'acquirente UE compilazione mod. Intra

In particolare, le predette operazioni sono fatturate senza IVA soltanto nel caso in cui l'acquirente UE abbia comunicato al cedente italiano il proprio numero di identificazione IVA.

La Direzione Generale fiscalità e unione doganale della Commissione UE nell'ambito delle Note esplicative delle nuove disposizioni evidenzia che:

"le modalità di comunicazione del numero di identificazione IVA tra le parti contraenti non sono specificate nel testo giuridico. Tali modalità di condivisione sono quindi lasciate alla discrezione delle parti contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale (uso di una documentazione specifica, ad esempio)".

La stessa Direzione specifica che è possibile **desumere** che **l'acquirente UE abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA nel caso in cui il cedente abbia indicato in fattura tale numero.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati